



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Regolamento di funzionamento del CUG - Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'ISIN

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del "*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*" (di seguito denominato CUG o Comitato) istituito presso l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN), con sede in Roma, via Capitan Bavastro, n. 116.

2. Il CUG è istituito ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità 4 marzo 2011, recante "*Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG*", e della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle Pari Opportunità, n. 2 del 26 giugno 2019, recante "*Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche*".

Art. 2 - Finalità e compiti

1. Il CUG opera per conseguire i seguenti obiettivi:

- a. assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, e garantendo la prevenzione e l'eliminazione di qualunque forma di violenza morale, psicologica o psichica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;
- b. favorire l'ottimizzazione della produttività, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la promozione nell'ambiente di lavoro del rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, psicologica o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;
- c. promuovere nell'ambito dell'organizzazione dell'Ispettorato le pari opportunità, il contrasto alle discriminazioni e il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. Ai fini di cui al comma 1, il CUG svolge compiti propositivi, consultivi e di verifica, ed esercita le competenze già attribuite ai Comitati paritetici per le pari opportunità e ai Comitati paritetici per il contrasto al fenomeno del *mobbing*.

3. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il CUG si dota di un programma annuale di attività, che attua, in particolare, mediante:

- a. la formulazione di proposte di piani di azioni positive, di interventi e di progetti inerenti alle proprie finalità;
- b. la formulazione di pareri in tema di organizzazione e di gestione del personale per gli aspetti correlati con le pari opportunità e il benessere nell'ambiente di lavoro;
- c. la verifica dello stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive adottato dall'Ispettorato per il perseguimento del benessere sul luogo di lavoro e per contrastare qualunque forma di violenza morale e/o psicologica e/o psichica e di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonché dei risultati del monitoraggio degli incarichi conferiti, delle indennità e posizioni organizzative, ai fini dell'individuazione di eventuali discriminazioni e differenziali retributivi tra uomini e donne.

Art. 3 – Composizione e durata

1. I componenti del CUG sono nominati dal Direttore dell'ISIN su designazione delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e, in pari numero, in rappresentanza dell'amministrazione; tutti i componenti durano in carica quattro anni e, comunque, fino alla costituzione del nuovo Comitato, e possono essere rinnovati per un solo mandato.

2. Ciascuna organizzazione sindacale, rappresentativa a livello di amministrazione, designa un/una componente effettivo e un/una componente supplente, e un pari numero di componenti effettivi e supplenti è designato dall'amministrazione.

3. La composizione complessiva del CUG deve assicurare la rappresentanza paritaria di entrambi i generi.

4. Il CUG è validamente costituito e può operare con la nomina della metà più uno dei componenti previsti.

Art. 4 – Presidente

1. Il/La Presidente del CUG, individuato/a tra i componenti di parte pubblica:

- a. è garante del corretto funzionamento del Comitato, della conformità della sua attività alle finalità di cui all'articolo 1, nonché dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2;
- b. rappresenta il Comitato nei rapporti con l'Ispettorato e all'esterno;

- c. presiede e convoca le sedute ordinarie e straordinarie del Comitato, predisponendone l'ordine del giorno;
 - d. promuove la costituzione di gruppi di lavoro tematici, nei quali può chiamare a partecipare anche membri supplenti del CUG e/o funzionari/ie dell'Ispettorato, esterni/e al Comitato, per approfondimenti tecnici;
 - e. in caso di assenza o impedimento, può delegare un membro del Comitato a rappresentarlo/a, all'esterno dell'Ispettorato.
2. Il/La Presidente, nell'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale della Segreteria del Comitato.

Art. 5 - Componenti

1. I/Le componenti del Comitato:
- a. sono tenuti/e a partecipare alle riunioni del Comitato, nonché ad informare adeguatamente il supplente sullo stato delle attività;
 - b. sono tenuti/e a partecipare ai gruppi di lavoro, interni ed esterni all'Ispettorato in cui sono inseriti;
 - c. possono segnalare argomenti di carattere specifico da inserire nell'ordine del giorno delle sedute o dei gruppi di lavoro.
2. L'assenza ingiustificata dei componenti a tre sedute consecutive del CUG, è comunicata dal/la Presidente al Direttore dell'ISIN e alle organizzazioni sindacali per l'eventuale dichiarazione di decadenza e la conseguente sostituzione.
3. Un terzo dei componenti del CUG può richiedere la convocazione straordinaria del Comitato e presentare specifici punti da inserire nella proposta di ordine del giorno;
4. I componenti nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati/e in servizio a tutti gli effetti.
5. I membri supplenti partecipano alle riunioni del Comitato in caso di assenza dei/delle titolari o su esplicito invito del/della Presidente. In tale ultimo caso non hanno diritto di voto.

Art. 6 – Segreteria del CUG

1. Il CUG nella prima riunione di insediamento nomina il/la segretario/a.
2. Il segretario/a assicura il supporto amministrativo necessario al funzionamento del CUG e in particolare:
- a. cura l'invio delle convocazioni e del materiale relativo agli argomenti all'ordine del giorno
 - b. fornisce assistenza per il reperimento della documentazione inerente ai lavori;

- c. riceve la comunicazione di impedimento a partecipare del/della componente effettivo/a e la comunicazione di richiesta di sostituzione con il/la relativo/a componente supplente, la cui disponibilità sarà stata già verificata contattato/a a cura del componente che non potrà essere presente;
- d. segue il costante aggiornamento dello spazio dedicato al CUG sul sito istituzionale dell'ISIN, sez. amministrazione trasparente mediante l'invio di documenti finali e fonti normative, pattizie e regolamentari di riferimento;
- e. segue la realizzazione e il relativo aggiornamento dell'area riservata al CUG sul sito intranet dell'ISIN, ai fini dell'archiviazione dei documenti di lavoro del Comitato;
- f. gestisce i flussi informativi di interesse del Comitato;
- g. cura la redazione e la gestione dei verbali delle sedute, assicurando la trasmissione della bozza del verbale della riunione precedente a tutti/e i/le componenti almeno sette giorni prima della riunione in cui il verbale viene approvato e sottoscritto. In caso di assenza del/della segretario/a, il verbale viene redatto, a rotazione, da uno/a dei/delle componenti.

Art. 7 - Funzionamento

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi su convocazione del/della Presidente.
2. Il CUG può essere, altresì, convocato in seduta straordinaria:
 - a. su richiesta di almeno un terzo dei componenti che ne propongono, contestualmente, gli specifici punti da inserire all'ordine del giorno;
 - b. su indicazione del/la Presidente, con un preavviso di almeno 48 ore, in caso di necessità e urgenza.
3. Le convocazioni ordinarie e straordinarie sono trasmesse dalla segreteria ai componenti per iscritto almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.
4. Le sedute sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
5. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
6. Il voto del Presidente ha valore prevalente solo in caso di parità.
7. Il Comitato può invitare esperti/e esterni/e a partecipare alle riunioni, nell'ambito di specifiche audizioni.

Art. 8 - Relazione annuale del CUG

1. In attuazione della direttiva n. 2/2019, il CUG predispone, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale riferita all'anno

precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali, psicologiche e psichiche sul luogo di lavoro.

2. Ai fini del comma 1, il CUG si avvale di dati e informazioni che il Servizio affari generali, bilancio e gestione giuridica ed economica del personale – AGBP fornisce annualmente, entro il 1° marzo, secondo il format messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei siti istituzionali dei dipartimenti della funzione pubblica e per le pari opportunità.

3. La relazione del CUG, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le pari opportunità e recante in allegato il format compilato dal Servizio AGBP, è inviata dall'Ispettorato agli indirizzi e-mail dedicati: monitoraggiocug@funzionepubblica.it e monitoraggiocug@governo.it.

Art. 9 – Partecipazioni a convegni e corsi

1. L'Ispettorato favorisce l'attività di aggiornamento e di formazione dei/delle componenti del Comitato, tramite adesione ai corsi organizzati dalla Scuola Nazionale Amministrazione - SNA in materia di pari opportunità, benessere di chi lavora e di prevenzione del mobbing o a qualsiasi altra iniziativa formativa o informativa che sia attinente alle attività svolte e congruente con gli obiettivi prefissati.

2. Ai fini del comma 1, il Comitato, nella prima riunione utile di ogni anno, definisce il programma formativo da proporre all'Amministrazione per l'inserimento nel programma annuale di formazione ISIN.

3. I/Le componenti che, per conto del Comitato, partecipano a un evento, presentano una relazione sulle tematiche trattate, per consentirne la massima diffusione.

Art. 10 - Rapporti con i vertici dell'Ispettorato

1. Il CUG, per assolvere ai propri fini istituzionale, instaura con l'Ispettorato una fattiva collaborazione, assicurando una costante informazione circa le iniziative poste in essere.

2. Il CUG, per le materie di propria competenza, vigila sull'osservanza degli obblighi gravanti sull'Ispettorato, previsti dalla normativa vigente.

3. Il CUG fornisce all'Ispettorato tutto il supporto e le informazioni necessarie per la stesura della relazione annuale prevista dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato per le Pari Opportunità n. 2 del 26 giugno 2019, recante "*Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche*".

4. L'Ispettorato collabora con il Comitato ai fini di cui all'articolo 2, con particolare riferimento all'accesso ed alla promozione di un costante flusso informativo in materia di atti, proposte, dati statistici ed informazioni attinenti alle materie delle pari opportunità, del benessere di chi lavora e della prevenzione del *Mobbing*, nonché, su espressa richiesta del Presidente del CUG, alla diffusione di singole iniziative del Comitato; resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispettare le norme di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali UE 2016/679.

Art. 11 – Rapporti con strutture e organismi interni

1. Il CUG per la programmazione e la realizzazione di iniziative e progetti nell'ambito delle finalità e dei compiti di cui all'articolo 2 collabora, per quanto di competenza, con:

- a. il/la Consigliere/a di fiducia, figura conciliativa esterna, autonoma e indipendente che svolge attività di mediazione in ISIN, volta al perseguimento di pari opportunità, benessere organizzativo e clima antidiscriminatorio sul posto di lavoro;
- b. il Responsabile della prevenzione e sicurezza e/o con il Medico Competente per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere nonché dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o violenza morale, psicologica e psichica;
- c. l'OIV – Organismo indipendente di valutazione previsto dall'art. 14 del decreto legislativo. n. 150/2009 per rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, una più efficace valutazione delle prestazioni;
- d. il Responsabile del Servizio AGBP, tra l'altro, ai fini dell'attuazione della direttiva n. 2/2019.

Art. 12 – Collaborazioni con organismi esterni

1. Il Comitato si raccorda, qualora necessario, con i sotto indicati organismi esterni:

- a. il/la Consigliere/a di parità;
- b. CUG istituiti in altre Autorità indipendenti e di regolazione;
- c. CUG istituiti in Enti pubblici di ricerca e nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
- d. Enti e soggetti che possano fornire informazioni ed assistenza per le materie di propria competenza;
- e. l'UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica.

Art. 13 - Risorse

Nella fase di predisposizione del bilancio annuale dell'ISIN sono tenute in conto le attività proposte dal CUG ai fini dell'attuazione della direttiva n. 2/2019 e le risorse da destinare ad esse, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L'Ispettorato destina al Comitato eventuali fondi messi a disposizione dall'U.E., dallo Stato e da enti pubblici o privati per la realizzazione di specifiche attività progettuali di competenza.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, predisposto dal Servizio del Segretariato, ai sensi dell'art. 17, comma 2 lett. k del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN di cui alla Delibera n. 3 del 22 giugno 2018, viene adottato dall'Ispettorato, previa approvazione del Comitato, con provvedimento del Direttore dell'ISIN.

2. Le modifiche al Regolamento, approvate con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Comitato, sono adottate con le medesime modalità di cui al comma 1.

3. Il presente Regolamento è pubblicato nello spazio dedicato al CUG, sez. Amministrazione trasparente del sito istituzionale ISIN.